

COMUNE DI CALDIERO

Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la formazione del Collegio arbitrale di disciplina.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 362 del
26 luglio 1997, esecutiva in data 18 agosto 1997.

Indice

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Finalità | 3 |
| Art. 2 – Sanzioni e procedure disciplinari..... | 3 |
| Art. 3 - Collegio arbitrale di disciplina | 4 |
| Art. 4 – Elezione rappresentanti dei dipendenti | 6 |

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 59, comma 4 e 8, del D.Lgs 03.02.1993, n. 29, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed applicazione delle sanzioni disciplinari nonché le modalità per l'elezione dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei dipendenti necessari per la formazione e funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina.

Art. 2 – Sanzioni e procedure disciplinari.

1. Le sanzioni e le procedure disciplinari sono quelle stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali al quale si fa rinvio formale.
2. La sanzione "rimprovero verbale" è applicata senza previa contestazione scritta dal Capo del settore cui appartiene il dipendente.
3. La sanzione "rimprovero scritto (censura)" è applicata dal Capo del settore cui appartiene il dipendente, dando vita direttamente alle distinte fasi del procedimento disciplinare di competenza dell'ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.
4. Quando la sanzione da applicare, a giudizio del Capo del settore presso il quale è addetto il dipendente, è più grave del rimprovero verbale o scritto, lo stesso responsabile segnala per iscritto entro dieci giorni, i fatti da contestare al dipendente, all'ufficio competente.
5. Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed irrogazioni delle sanzioni disciplinari è il Segretario Comunale coadiuvato dall'Uf-

ficio Personale.

6. Il Segretario Comunale è sempre comunque competente in tutti i casi di adozione di provvedimenti disciplinari che riguardano i Capi settore o il vice Segretario. In caso che il settore non sia retto almeno da un Istruttore Direttivo, l'adozione dei provvedimenti disciplinari che riguardino il personale di detto settore sono di competenza del Segretario Comunale.

Art. 3 - Collegio arbitrale di disciplina

1. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di due rappresentanti dell'Amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'Amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.

2. I due rappresentanti dell'Amministrazione sono nominati dalla Giunta Comunale tra i cittadini eleggibili a carica di consigliere comunale, nonché fra ex dipendenti di enti del comparto collocati a riposo, già appartenenti a qualifiche di dirigente o funzionario

3. I due rappresentanti dei dipendenti sono eletti da tutto il personale di ruolo in servizio con il procedimento elettorale che viene disciplinato nel seguente articolo 4.

4. Dieci rappresentanti dell'Amministrazione, nominati dalla Giunta Comunale tra i cittadini eleggibili a carica di consigliere comunale, nonché fra ex dipendenti di enti del comparto collocati a riposo, già appartenenti a qualifiche di dirigente o funzionario, e dieci rappresentanti

dei dipendenti, eletti da tutto il personale di ruolo in servizio con il procedimento elettorale che viene disciplinato nel seguente articolo 4, indicano cinque presidenti. In caso di mancato accordo il Sindaco richiede la nomina dei cinque presidenti al presidente del tribunale territoriale competente.

5. Il Collegio arbitrale opera con i seguenti criteri oggettivi di rotazione dei membri:

a) Per ogni singolo procedimento disciplinare il collegio, da considerare perfetto, è composto da un presidente e da quattro membri, di cui due dell'Amministrazione e due dei dipendenti.

b) I cinque presidenti designati presiederanno a rotazione il collegio, per ogni singolo procedimento, nell'ordine di designazione.

c) I due membri, che andranno a comporre il collegio per il primo procedimento successivo alla loro nomina, saranno i più anziani d'età dei due gruppi di rappresentanza, il secondo procedimento sarà assegnato ai più giovani d'età e così via a rotazione.

d) La competenza ad individuare o designare il collegio all'interno dei criteri fissati nei precedenti punti a), b) e c) è assegnata al responsabile del settore Personale.

6) Per ogni seduta del Collegio arbitrale di disciplina verrà corrisposto l'indennità di presenza prevista per le Commissioni Consiliari.

Art. 4 – Elezione rappresentanti dei dipendenti

1. I due rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina ed i dieci rappresentanti dei dipendenti (di cui al 4° comma precedente articolo), sono eletti dai dipendenti comunali di ruolo in servizio, in prova o in pianta stabile anche se a PART-TIME alla data di svolgimento della votazione.
2. I dipendenti, aventi diritto al voto saranno individuati in apposito elenco predisposto dall'ufficio personale e firmato dal Sindaco, Segretario Comunale e dal Dirigente responsabile del settore.
3. La votazione si terrà ogni due anni nel primo giorno non festivo della seconda settimana del mese di gennaio.
4. Per l'anno 1997 la votazione si terrà il 20° giorno non festivo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. La votazione si svolgerà con le seguenti modalità:
 - a) almeno 15 giorni prima della votazione il Segretario Comunale provvederà a fare affiggere all'albo pretorio e nei vari uffici appositi avvisi indicanti la data e le modalità della votazione.
 - b) le operazioni di votazione si terranno nell'ufficio del Segretario Comunale, con inizio alle ore 08.30 e chiusura alle ore 13.00 delle giornate di cui ai precedenti commi 3 o 4; saranno comunque ammessi a votare coloro che sono già presenti alle ore 13.00 nel locale adibito a seggio; nello stesso ufficio verrà predisposta apposita urna sigillata dal Segretario Comunale prima dell'inizio delle vota-

zioni;

c) la scheda elettorale sarà composta da carta bianca formato "A4", con le seguenti scritte: nella parte alta "Elezione due rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina" con due righe numerati 1), 2) nella parte immediatamente sottostante, a metà pagina con la seguente scritta: "Elezione dieci rappresentanti dei dipendenti per designazione presidenti collegio arbitrale" con dieci righe numerati dal n. 1 al n. 10;

d) la scheda elettorale, compilata da ciascun dipendente anche fuori del seggio, ripiegata in quattro verrà depositata dallo stesso nell'urna dopo che il Segretario Comunale avrà accertato l'iscrizione del dipendente nell'elenco di cui al precedente comma 2) e contestualmente scritto a fianco del cognome dello stesso dipendente "votato";

e) onde evitare confusioni, in caso di omonimie dei votati, è necessario per la validità del voto che a fianco del nominativo votato venga indicata anche la data di nascita. Ciascun elettore potrà votare un massimo di due dipendenti per i rappresentanti nel collegio arbitrale e dieci dipendenti per i rappresentanti che dovranno designare i cinque presidenti. Le schede elettorali che non rifletteranno detti limiti di preferenze verranno considerate non valide; se non verrà osservato uno solo dei limiti la scheda sarà valida per la votazione il cui limite è stato rispettato.

6. Appena concluse le operazioni di voto il Segretario Comunale, as-

sistito dal Responsabile del settore amministrativo, provvederà allo spoglio delle schede in pubblica adunanza da tenersi nello stesso ufficio del Segretario; perché la votazione sia valida è necessario che il totale dei votanti corrisponda al totale delle schede scrutinate; eventuali dubbi sulla validità dei voti saranno decisi seduta stante dal Segretario Comunale.

7. Si considereranno eletti membri effettivi del collegio arbitrale di disciplina i due dipendenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi nella parte alta della scheda elettorale, indipendentemente dal numero dei votanti. Il terzo ed il quarto votati saranno designati quali membri supplenti.

8. Si considereranno eletti membri effettivi del collegio che dovrà designare i cinque presidenti, i dieci dipendenti più votati nella parte bassa della scheda elettorale. I votati dall'undicesimo al ventesimo saranno designati membri supplenti.

9. Il Segretario Comunale proclamerà il risultato delle votazioni subito dopo la fine dello scrutinio, redigendo apposito verbale delle operazioni elettorali che presenterà alla Giunta perché la stessa ne prenda atto.

10. I dipendenti eletti entrano in carica non appena proclamato il risultato e restano in carica per due anni e comunque non oltre la data di proclamazione dei risultati della successiva elezione nel caso le elezioni non si dovessero tenere nella data di cui ai precedenti commi c) o d).

11. Nel caso i dipendenti eletti dovessero, direttamente o indirettamen-

te (per parentela - coniugio - affinità entro il quarto grado civile), essere interessati al procedimento disciplinare, sarà chiamato o saranno chiamati a far parte del Collegio arbitrale di disciplina, e solo per detto caso, il terzo e quarto votato di cui al precedente comma 7.

12. Nel caso durante il periodo di permanenza in carica i dipendenti eletti, sia nel Collegio arbitrale sia nel Collegio per designazione dei presidenti, dovessero per qualsiasi motivo cessare dal servizio, rinunciare alla nomina o essere impediti, verranno sostituiti dai membri supplenti più votati.

13. Nel caso i dipendenti eletti si astengano dal partecipare, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dei rispettivi Collegi ritualmente convocati, verranno dichiarati decaduti dalla Giunta Comunale.